



Banche: commissione di massimo scoperto nulla se indeterminata

Autore : Redazione

Data: 30/12/2014

Anatocismo e CMS: la sistematica previsione nei contratti di conto corrente tra banca e clientela non toglie la nullità della clausola.

Contratto di conto corrente con la banca: l'eventuale previsione della cosiddetta "[commissione di massimo scoperto](#)" è nulla se non indica, in dettaglio, la tipologia del debito a cui si applica: per esempio, non è sufficiente la semplice previsione della "**misura percentuale**".

Lo ha chiarito il **Tribunale di Cagliari** in una recente sentenza **[1]** con cui è stato accolto il ricorso di un consumatore contro la sua banca.

Interessi ed anatocismo

Prima di affrontare la questione sulla commissione di massimo scoperto (CMS), i giudici spendono due parole anche sul problema dell'**anatocismo**, ancora particolarmente sentito, perché spesso violato, nei rapporti tra banca e cliente. Come già chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione **[2]**, gli interessi anatocistici, sono da



lungo tempo clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito; pertanto venivano sottoscritte dal cliente che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa se non “prendere o lasciare”. Tuttavia, dalla comune esperienza, emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della **clausola anatocistica** non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto già esistenti, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dalle banche, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto necessario per poter accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella **spontanea adesione** ad una regola giuridica. Evidente, peraltro, la disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.

Ciò non toglie la **nullità della clausola** che prevede la **capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori** a carico del cliente, a fronte della capitalizzazione annuale di quelli **a suo favore**. Per cui, una volta rilevata la nullità della capitalizzazione trimestrale, gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.

La **nullità** della clausola dei contratti bancari che prevede la **capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori** a carico del cliente, a fronte della capitalizzazione annuale di quelli a suo favore, è affermata da un orientamento giurisprudenziale consolidatosi ormai da tempo

Commissione di massimo scoperto

Secondo la sentenza in commento è **nulla [3]** la clausola che prevede la **commissione di massimo scoperto** se si limita a indicare solo la misura percentuale, e non specifica se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o, piuttosto, quello che si prolunga per un certo periodo di tempo o, ancora, se il relativo importo vada calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista.

La banca, in questi casi, si difende, di norma, sostenendo che il cliente non può



sollevare contestazioni in causa se, al periodico ricevimento - per posta - degli estratti conto trimestrali non ha mai mosso obiezioni. Anche questa censura cade sotto la penna del Tribunale: è ormai pacifico in giurisprudenza il principio opposto. Infatti, l'approvazione tacita dell'estratto conto **[4]** non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui gli accrediti o gli addebiti derivino, né l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su un contratto nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile.

Note:

[1] Trib. Cagliari, sent. n. 2219 del 22.07.2014.

[2] Cass. S.U. sent. n. 21095/2004.

[3] Art. 1346 cod. civ. e art. 117 comma 4, T.U.B.

[4] Art. 1832 cod. civ.